

# **LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ON LINE: TRA E.JOURNALISM E NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE**

Università Mediterranea di Reggio Calabria – Corso di diritto dell'Informatica  
Prof. Angela Busacca

# ART. 21 COSTITUZIONE

- ✘ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- ✘ La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- ✘ Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
- ✘ In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
- ✘ La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
- ✘ Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

# LIMITI ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

- ✘ Espliciti : buon costume
- ✘ Impliciti : tutela diritti della persona; tutela del diritto d'autore; limiti nell'interesse pubblico : la disciplina dei “segreti”.



# DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

## ART. 13 – (SICUREZZA IN RETE)

---

1.

La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2.

**Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero.** Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza

# INFORMAZIONE ON LINE

---

- ✘ Giornalismo on line
- ✘ Canali di comunicazione *peer to peer*
- ✘ *Social Network System*

# SOCIAL NETWORK SITES

Web 2.0

Flusso bidirezionale di  
Informazioni

Ruolo “attivo” degli utenti

User Generated Content



Upload

Social network

Fruizione - Distribuzione



# E.JOURNALISM // CITIZEN JOURNALISM

Testata telematica  
on line



Legge 62/2001



Disciplina applicabile ???

Blog, Chat, Forum,  
Social Network



NON sono assimilabili  
alla stampa



# Problemi aperti:

---

- ✘ Obbligo di registrazione ?
- ✘ Sequestro
- ✘ Controllo dei contenuti
- ✘ E. Diffamazione



# OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ?

---

Trib. Modica, 08/05/2008

Il blog pubblicato su un sito Internet, ove sia dotato di testata, periodicità e finalità informativa, è sottoposto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5, legge n. 47/1948; conseguentemente, il responsabile del prodotto editoriale che non provveda a tale registrazione incorre nel reato di cui all'art. 16, l. cit..

## **CASS. PEN. SEZ. III SENT., 11/12/2008, N. 10535**

Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli **interventi effettuati su un "forum"** di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto **non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale"** cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa.

# SEQUESTRO

---

Cass. pen. Sez. III, 11/12/2008, n. 10535

La libertà costituzionale di manifestazione del pensiero può essere limitata o circoscritta avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 21 Cost..

I mezzi di comunicazione espressione delle possibilità accordate dalle reti informatiche quali i forum, le aree di discussione, newsgroup, newsletter, il blog, le mailing list **non sono suscettibili di essere ricomprese nell'ambito delle garanzie accordate alla stampa**, non potendosi prescindere, agli effetti delle limitazioni alle ipotesi di sequestro, dalle caratteristiche specifiche di ciascun mezzo d'informazione.



# **CASS. PEN. SEZ. V, 30/10/2013, N. 11895**

In ordine alle ipotesi in cui il sequestro preventivo cada su un sito contenente un blog, si rileva come in tali casi il vincolo non incida solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma anche sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero che ha dignità pari a quello della libertà individuale. Di talché, l'imposizione di un tale vincolo deve essere giustificata da un'effettiva necessità e da adeguate ragioni, occorrendo una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto vasta è l'area della tolleranza costitu-zionalmente imposta per la libertà di parola.

Per procedere al sequestro preventivo di un sito "internet" in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio è necessaria una po-tenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un "blog" di libera informazione, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del sito.

(Nella fattispecie terze persone avevano utilizzato il "blog", gestito dall'indagato, per diffondere "post" offensivi nei confronti di politici locali)



# CASS. PEN. SEZ. V, 30/10/2013, N. 11895

Il sequestro preventivo di un sito Internet contenente un blog non può essere disposto soltanto perché *persone diverse dall'indagato* lo hanno adoperato per la pubblicazione di messaggi diffamatori, qualora non vi sia alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sé.

## **CASS. PEN. SEZ. UNITE, 29/01/2015, N. 31022**

Le Sezioni Unite hanno affermato che, pur essendo ammissibile l'ordine dell'autorità giudiziaria rivolto all'Internet Service Provider di rendere inaccessibile un intero sito o una singola pagina web, non può essere sottoposta a sequestro preventivo una testata giornalistica telematica, al pari di quella cartacea, in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

# CONTROLLO DEI CONTENUTI

---

*Blogger = direttore responsabile????*

Trib. Aosta, 01/06/2006

La posizione del gestore di un "blog" è identica a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica stampata. Egli ha il totale controllo di quanto viene pubblicato sul "blog" ed, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare i contenuti offensivi. In caso di violazione di tale obbligo giuridico il "blogger" risponde penalmente ai sensi dell'art. 596-bis c.p.



# CORTE APPELLO TORINO, 23/04/2010

---

L'art. 57 c.p., che prevede la responsabilità penale, a titolo di colpa, del direttore o vice direttore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, non è applicabile al gestore di un blog



# **CASS. PEN. SEZ. V, 16/07/2010, N. 35511**

Tranne per l'ipotesi di concorso, è da escludere qualsiasi tipo di responsabilità penale ex art. 57 c.p. per i coordinatori dei blog e dei forum su Internet.

# CASS. PEN. SEZ. III, 24/04/2013, N. 33179

La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi può essere integrata anche da una struttura che utilizzi il blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati.

## E. DIFFAMAZIONE

---

Cass. pen. Sez. V, 03/04/2014, n. 38746

Non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso 'on line' uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia.



# CASSAZIONE PENALE 17 LUGLIO 2015, N. 31022

*La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico.*

*Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.*